

N. 143



## Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il testo unico bancario (di seguito t.u.b.);

VISTA la proposta della Banca d'Italia, formulata con lettera n. 105750/13 del 30 gennaio 2013, volta a sottoporre la Banca Popolare di Spoleto S.p.a., con sede in Spoleto (PG), alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a) e b), t.u.b.;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 16 dell'8 febbraio 2013 con il quale gli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Popolare di Spoleto S.p.a. sono stati sciolti e la stessa è stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a) e b), t.u.b.;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 42 del 31 gennaio 2014 con il quale - su proposta della Banca d'Italia formulata con lettera n. 93233 del 28 gennaio 2014 - è stata prorogata per sei mesi la procedura di amministrazione straordinaria disposta per la Banca Popolare di Spoleto S.p.a., ai sensi degli artt. 98, comma 3, e 70, comma 5, e, t.u.b.;

PRESO ATTO che la procedura di amministrazione straordinaria della Banca Popolare di Spoleto S.p.a. è terminata in data 31 luglio 2014 con la restituzione della stessa alla gestione ordinaria, previa realizzazione di un aumento di capitale dell'importo di euro centoquarantamiliardi circa, integralmente sottoscritto dal Banco di Desio e della Brianza;

VISTE le sentenze n. 657 del 9 febbraio 2015 e n. 966 del 26 febbraio 2015 con cui il Consiglio di Stato, in riforma di precedenti sentenze del TAR del Lazio, ha annullato il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 16 dell'8 febbraio 2013, accogliendo il ricorso in appello presentato da alcuni esponenti aziendali della Banca Popolare di Spoleto S.p.a., rimossi con il medesimo decreto;

CONSIDERATO che entrambe le citate sentenze hanno rilevato il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, ritenendo che *"il Ministro dell'economia e delle finanze, nel condividere gli esiti e le soluzioni contenuti nella proposta avanzata dall'autorità di vigilanza, avrebbe dovuto eseguire un'attività istruttoria, anche al fine di dare contezza della permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari ad attivare la procedura di amministrazione straordinaria, nonostante l'intervenuto mutamento della situazione patrimoniale della Banca Popolare di Spoleto S.p.a."*;

VISTA la nota del 15 marzo 2015 con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha richiesto alla Banca d'Italia di voler fornire le proprie valutazioni tecniche alla luce delle censure mosse dal Consiglio di Stato;

VISTA la nota n. 316571/15 del 19 marzo 2015, con cui la Banca d'Italia, premesso che ciò non implica acquiescenza alle cennate pronunce, richiama integralmente il contenuto della precedente proposta n. 105750/13 del 30 gennaio 2013, lo conferma anche alla luce di ulteriori elementi, e chiede, al fine di conformare l'operato dell'amministrazione al giudicato del Consiglio di Stato, di reiterare "ora per allora" il decreto ministeriale che dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Spoleto S.p.a. e sottopone la stessa ad amministrazione straordinaria;

W 4



*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

CONSIDERATO, in particolare, che in riferimento agli specifici rilievi presenti nella sentenza del Consiglio di Stato, la Banca d'Italia ha fornito i chiarimenti seguenti:

a) i dati patrimoniali menzionati nella sentenza del Consiglio di Stato si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012 della quale né la Banca d'Italia né il Ministro dell'economia e delle finanze potevano essere a conoscenza alla data della proposta della Banca d'Italia e della conseguente autonoma istruttoria del Ministro; i primi riferimenti della situazione aziendale a tale data sono stati resi noti dai Commissari il 5 aprile 2013 nella relazione sostitutiva del bilancio di cui all'articolo 73, comma 4, t.u.b.;

b) in ogni caso, anche i dati risultanti dalla menzionata relazione sostitutiva confermavano l'esistenza di un grave deficit patrimoniale;

c) quanto al progettato aumento di capitale, come già evidenziato nella nota n. 105750/13 del 30 gennaio 2013, la sospensiva, poi confermata con il provvedimento di diniego del 21 marzo 2013, era motivata dalla circostanza che la componente azionaria di tale rafforzamento ammontava a soli euro trenta milioni, mentre per la restante parte l'aumento contemplava l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, non computabile a fini patrimoniali prima di diciotto mesi; peraltro l'effettivo fabbisogno patrimoniale della banca è poi risultato molto più elevato;

d) in ogni caso le gravi perdite patrimoniali riportate nella proposta della Banca d'Italia costituivano solo uno dei presupposti per i quali era stata avviata la procedura, tenuto conto che l'avvio dell'amministrazione straordinaria era motivato anche dall'autonomo presupposto delle gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni normative, come evidenziato nella nota n. 105750/13 del 30 gennaio 2013;

RITENUTO sulla base delle evidenze presenti nella nota della Banca d'Italia n. 105750/13 del 30 gennaio 2013, che nei confronti della Banca Popolare di Spoleto S.p.a., ricorrevano in data 8 febbraio 2013, gli estremi previsti dall'articolo 70, comma 1, lett. a) e b), t.u.b., e che le ulteriori evidenze fornite dalla Banca d'Italia con nota 316571/15 del 19 marzo 2015 confermano l'esistenza dei citati presupposti alla data dell'8 febbraio 2013;

RITENUTO che gli elementi derivanti dall'istruttoria effettuata permettono di condividere le argomentazioni formulate dalla Banca d'Italia con le note n. 105750/13 del 30 gennaio 2013 e n. 316571/15 del 19 marzo 2015, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite;

RITENUTA l'opportunità di disporre l'amministrazione straordinaria della Banca Popolare di Spoleto S.p.a. a finalità di tutela della sana e prudente gestione di tutti gli intermediari coinvolti, considerata, in particolare, l'esigenza di evitare qualsiasi incertezza in ordine alla stabilità dei rapporti medio tempore sorti e proseguiti, e tenuto conto delle predette sentenze;

DECRETA

ART. 1

1. E' disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Popolare di Spoleto S.p.a., con sede in Spoleto (PG), e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a) e b) del t.u.b.
2. Il presente decreto produce effetti a partire dall'8 febbraio 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì

20 APR. 2015

PER COPIA CONFORME  
IL CAPO DELLA SEGRETERIA

IL MINISTRO

